

**Visti:**

- l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo marzo 1995 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni "Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" il quale prevede che, con legge regionale, sono stabilite le Autorità competenti per il rilascio del nulla-osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico e individuati gli organismi tecnici da consultare al fine del rilascio del suddetto detto nulla osta;

- la legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 recante "Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche" e, in particolare, l'articolo 2 che individua, quale Autorità competente al rilascio del sopra citato nulla osta, il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali (attualmente Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali) e l'articolo 3 che prevede l'istituzione, presso la Direzione regionale della sanità e politiche sociali (attualmente Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali) di una commissione tecnica per il parere al rilascio del suddetto nulla osta;

- il D.P.Reg. n.0326/Pres del 27 novembre 2009 con il quale è stata ricostituita la, nel frattempo scaduta, Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 17/2003, ha una durata di cinque anni;

- il D.P.Reg. n. 063/Pres. del 2 aprile 2010 con il quale - a seguito della ridefinizione dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali avviata con decreto n. 1091/DC del 16 novembre 2009 del Direttore centrale della salute e protezione sociale in attuazione della L.R. 12/2009 - è stato nominato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. a) della L. R. 17/2003, come Presidente della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico - il direttore *pro tempore* dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott. Roberto Ferri (o suo delegato);

- il D.P.Reg. n. 0263/Pres del 25 novembre 2010 con il quale sono stati sostituiti (a causa di avvicendamenti o trasferimenti) alcuni componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico;

- il D.P.Reg. n. 0132/Pres dd. 3.6.2011 con il quale è stato sostituito, per avvicendamenti, un altro componente di detta Commissione;

**Rilevato**, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 comma 2, lett. a) della L.R. n. 17/2003 la Commissione in parola è composta da "...il Direttore del Servizio per la salute pubblica e del lavoro della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di presidente";

**Acclarato** che ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L. R n. 12/2009 "... Entro 30 giorni dalla nomina il direttore centrale definisce con proprio provvedimento le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali" e che tali norme sono state contemplate nel decreto n. 1091/DC dd. 16 novembre 2009 del Direttore centrale salute e protezione sociale recante "L.R. 12/2009, art. 10

*comma 4: norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali";*

**Atteso** che - ai sensi dell'art. 8, comma 1 del citato decreto n. 1091/DC dd. 16 novembre 2009 - la materia afferente il rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è stata assegnata per competenza all' Area prevenzione e promozione della salute in quanto area preposta "*... al complesso delle attività afferenti alla promozione della salute ed alla prevenzione individuale e collettiva e negli ambienti di vita e di lavoro...*";

**Visto** che ad oggi le norme di organizzazione e funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali approvate con decreto n. 1091/DC del 16 novembre 2009 del Direttore centrale salute e protezione sociale sono state sostituite con le norme approvate con il decreto n. 1016/DC del 8 ottobre 2010 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

**Considerato** che:

- con decreto n. 1294/DC dd. 22.12.2009 del Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale è stato attribuito al dott. Roberto Ferri l'incarico di Direttore dell'area di intervento della prevenzione e promozione della salute e che il dott. Roberto Ferri ha cessato il proprio incarico in data 29.3.2012;

- con decreto n. 248/DC dd. 27.3.2012 del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali la dott. Nora Coppola è stata nominata, a decorrere dal 1.4.2012, direttore *pro tempore* dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

**Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere a sostituire, quale Presidente della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, il dott. Roberto Ferri (o suo delegato) in quanto cessato dall'incarico con l'attuale direttore *pro tempore* dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, attualmente dott. Nora Coppola (o suo delegato);

**Rilevato**, altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 2, lett. d) della L.R. n. 17/2003 la Commissione in parola è composta "*da un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quello indicato dai medesimi*" e che componente di detta Commissione è stato nominato, con D.P.Reg. n. 0326/ Pres dd. 27.11.2009 il dott. Claudio Bait;

**Considerato**, quindi, che:

- con D.P.Reg. n. 0326/Pres dd. 27.11.2009 è stato nominato, tra i soggetti allora designati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, il dott. Claudio Bait, dirigente medico in servizio presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

- come comunicato alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali con nota prot. 13877/D.S. dd. 17.2.2012 del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli"; il dott. Claudio Bait è andato in quiescenza a decorrere dal 1.3.2012 e che, conseguentemente, necessita procedere, in seno a detta Commissione, alla sostituzione del medesimo;

- con nota prot. n. 4466/SPS/APREV dd. 5.3.2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha richiesto ai singoli Dipartimenti

di prevenzione della Regione Friuli Venezia Giulia di designare un nominativo in sostituzione del dott. Claudio Bait;

**Preso atto** che in data 3.4.2012, con nota prot. n. 0006553, la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali ha effettuato un sollecito a designare un nominativo ai Dipartimenti di prevenzione che, nel frattempo, non vi avevano ancora provveduto sottolineando l'urgenza di provvedere a tale designazione;

**Preso atto**, altresì, che a tutt'oggi sono pervenute presso la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali le note di designazione da parte di tutti i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Ritenuto**, sulla base delle competenze professionali e dell'esperienza nella materia in questione, di scegliere:

- fra i nominativi designati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, il dott. Carlo Venturini, Direttore della S.O.C. Ambienti di Lavoro del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";

**Rilevato** che il nominativo del dott. Carlo Venturini appare, tra i nominativi pervenuti, il più rispondente alle esigenze delle competenze richieste per partecipare ai lavori di detta Commissione in quanto possiede i requisiti di medico autorizzato di cui all'art. 83 del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la documentazione istruttoria necessaria ai fini della nomina quale componente presso gli organi collegiali regionali presentata dal soggetto interessato e conservata agli atti;

**Ravvisata**, conseguentemente, la necessità di procedere, ad una parziale sostituzione dei componenti della Commissione predetta e, segnatamente alla sostituzione del Presidente di detta Commissione (art. 3, comma 2 lett. a) della L.R. n. 17/2003) e del dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione scelto tra quelli indicati dai medesimi ( art. 3, comma 2, lett. d) della testè citata legge regionale);

**Constatato** che:

- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali, ai sensi dell'art. 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti designati quali componenti non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove necessarie, sono state altresì acquisite, per i componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni, le prescritte autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;

**Vista**, inoltre, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 "*Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale*";

**Acclarato** che i componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico nominati in sostituzione dei precedenti durano in carica fino alla naturale scadenza della Commissione medesima;

**Dato atto** che ai componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico spetta la corresponsione del gettone di presenza e il rimborso spese così come

determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009 a cui va applicata la riduzione del 10% successivamente prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22 e che i conseguenti oneri economici faranno carico sull' unità di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nella stessa deliberazione espressamente esplicitata;  
Su proposta del Presidente;

La Giunta regionale, all'unanimità

## **DELIBERA**

1. Di nominare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett.a) della legge regionale 5 novembre 2003 n. 17 come Presidente della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico - in sostituzione del Direttore dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, dott. Roberto Ferri (o suo delegato), cessato dall'incarico dal 29.3.2012- l'attuale direttore *pro tempore* dell'Area prevenzione e promozione della salute della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, attualmente dott. Nora Coppola;
2. Di nominare, in seno a detta Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett.d) della legge regionale 5 novembre 2003 n. 17, il dott. Carlo Venturini quale "*dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione scelto tra quelli indicati dai medesimi*" in sostituzione del dott. Claudio Bait, andato in quiescenza;
3. Ai componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico spetta la corresponsione del gettone di presenza e il rimborso spese così come determinato con deliberazione della Giunta regionale n. 2506 del 12 novembre 2009 a cui va applicata la riduzione del 10% successivamente prevista ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2010 n. 22 e che i conseguenti oneri economici faranno carico sull' unità di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nella stessa deliberazione espressamente esplicitata;
4. I componenti della Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico nominati in sostituzione dei precedenti durano in carica fino alla naturale scadenza della Commissione medesima;
5. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE